

**CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO
ANCHE AI FINI DELL'ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE «NIDI GRATIS PLUS»**

Anno educativo 2026/2027

Tra

il Comune di Albano Sant'Alessandro (C.F./P.IVA 00684170160), rappresentato ai fini del presente atto da _____, Responsabile del Servizio _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, piazza Caduti per la Patria n. 2, che agisce in esecuzione di **[estremi deliberazione di approvazione dello schema di convenzione]** (di seguito «Comune»),

e

_____ con sede legale in _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante _____, gestore dell'unità d'offerta socio-educativa per la prima infanzia denominata _____, con sede in via _____ ad Albano Sant'Alessandro, capienza n. _____ posti, accreditata presso Regione Lombardia con codice struttura _____ – codice CUDES _____ (di seguito «Gestore»),

di seguito, congiuntamente, le «Parti»,

Premesso che:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ha istituito gli asili nido quali servizi sociali di interesse pubblico, volti ad assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia e a favorire l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha istituito il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, riconoscendo il diritto dei bambini alla continuità educativa e la funzione dei servizi educativi per l'infanzia;
- la legge regionale Lombardia n. 23/1999 e la legge regionale n. 3/2008 disciplinano, tra l'altro, l'uso mirato e consorziato delle risorse e dei servizi zonali, promuovendo il convenzionamento dei Comuni con i soggetti gestori di unità d'offerta sociali per la prima infanzia in possesso di adeguati standard qualitativi e organizzativi;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 4593 del 23 giugno 2025, Regione Lombardia ha approvato la programmazione triennale della misura «Nidi Gratis Plus» per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028; con successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 6201 del 25 maggio 2026 sono state approvate le indicazioni strategiche e operative aggiornate della programmazione per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028, sulla base delle quali è stato adottato l'Avviso per l'adesione dei Comuni alla misura «Nidi Gratis Plus 2026/2027»;
- l'Avviso regionale «Nidi Gratis Plus 2026/2027» richiede, quale requisito di ammissibilità dei Comuni privi di nidi/micro-nidi pubblici, la titolarità di apposita convenzione per l'acquisto di posti presso nidi, micro-nidi e nidi famiglia privati autorizzati, con indicazione certa del numero dei posti acquistati coincidente con quanto dichiarato in sede di domanda, con copertura dell'intero anno educativo di riferimento e sottoscritta da entrambe le Parti prima della presentazione della domanda di adesione; richiede altresì che il Comune partecipi alla spesa per i servizi per la prima infanzia

mediante agevolazioni tariffarie differenziate su base ISEE, e che i Comuni già aderenti nell'annualità precedente non applichino, per l'annualità di riferimento, aumenti di tariffa superiori al 7% rispetto all'annualità precedente per le fasce ISEE 0-20.000 e 20.000,01-25.000 euro;

- secondo quanto specificato dal citato Avviso, gli operatori privati autorizzati convenzionati con i Comuni per i posti acquistati nell'ambito della misura svolgono, per tale quota, un'attività di carattere non economico riconducibile alla mission pubblica del sistema integrato di educazione e istruzione di cui al d.lgs. 65/2017, che non rileva ai fini della nozione di impresa e di attività economica di cui al punto 2 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01, a condizione che per detta quota sia tenuta una contabilità separata; il presente convenzionamento si colloca pertanto nell'ambito di tale qualificazione, fermo restando quanto indicato in calce circa la necessità di una verifica puntuale della fattispecie concreta anche ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 36/2023;

- nel territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro è funzionante, in via _____, un asilo nido privato della capienza di n. ____ posti, regolarmente accreditato presso Regione Lombardia (codice struttura _____ – codice CUDES **060512**),

il Comune di Albano Sant'Alessandro non dispone di una propria struttura socio-educativa per la prima infanzia, per i limiti territoriali e i costi gestionali non compatibili con le capacità di bilancio comunale, e persegue pertanto l'obiettivo mediante convenzionamento con soggetti privati, come già praticato con altre strutture del territorio;

con **estremi della deliberazione di Giunta** è stato approvato lo schema di convenzione tipo comunale, dando mandato al Responsabile del Servizio competente per la sottoscrizione della presente convenzione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Gestore per l'accreditamento di posti presso il Nido _____ al fine di:

- aumentare l'offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie residenti nel Comune di Albano Sant'Alessandro con figli tra 0 e 36 mesi d'età;
- agevolare e favorire la frequenza dei cittadini presso l'asilo nido privato presente sul territorio;
- consentire alle famiglie residenti (o comunque aventi titolo) l'accesso alle agevolazioni previste dalla misura regionale «Nidi Gratis Plus» e da eventuali analoghe misure regionali o statali vigenti pro tempore;
- garantire la continuità del servizio educativo per l'intero anno educativo di riferimento, in conformità ai requisiti dell'Avviso regionale.

Articolo 2 – Requisiti del Gestore e della struttura

Il Gestore dichiara e garantisce, per tutta la durata della convenzione:

- il possesso di regolare accreditamento presso Regione Lombardia (codice struttura _____ – codice CUDES _____), per una capacità ricettiva complessiva di n. 20 posti;
- il rispetto dei criteri di accreditamento regionale, dei requisiti organizzativi generali e dei tempi di apertura stabiliti con D.G.R. 27 novembre 2023, n. XII/1428;
- l'insussistenza di cause di esclusione o incompatibilità previste dalla normativa vigente e la regolarità contributiva e fiscale, attestata mediante DURC in corso di validità;
- lo svolgimento delle attività da parte di personale in possesso del titolo di studio e dell'idonea preparazione professionale prevista dalla normativa vigente, con retribuzioni e versamenti contributivi regolari e con programmi di aggiornamento professionale per il personale educativo;
- l'applicazione di un progetto pedagogico ed educativo coerente con gli indirizzi del Sistema integrato zerosei di cui al d.lgs. 65/2017.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la permanenza dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Articolo 3 – Posti acquistati e destinatari

Il Gestore mette a disposizione del Comune, presso il Nido, n. ____ posti acquistati in convenzione, riservati ai bambini residenti nel Comune di Albano Sant'Alessandro di età compresa tra 0 e 36 mesi. Il numero dei posti di cui al presente articolo deve coincidere con quanto dichiarato dal Comune in sede di domanda di adesione alla misura «Nidi Gratis Plus» sul sistema informativo regionale Bandi e Servizi; ogni successiva variazione deve essere preventivamente concordata tra le Parti e comunicata a Regione Lombardia secondo le modalità dalla stessa indicate.

Il Gestore si impegna ad accogliere anche i bambini con disabilità segnalati dal Comune, senza distinzione di genere, nazionalità o religione.

L'accesso ai posti convenzionati avviene sulla base di _____, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso regionale «Nidi Gratis Plus» per le famiglie beneficiarie. Il Comune segnala al Gestore i nominativi dei bambini da accogliere, preferibilmente entro il mese di gennaio per l'anno educativo successivo.

Qualora i posti convenzionati non siano integralmente occupati da utenza avente titolo, il Gestore può destinarli ad altra utenza, fermo l'obbligo di darne comunicazione al Comune.

Articolo 4 – Durata

La presente convenzione ha durata per l'intero anno educativo 2026/2027, decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 31 agosto 2027, in conformità al requisito di copertura integrale dell'annualità educativa richiesto dall'Avviso regionale «Nidi Gratis Plus».

In caso di scadenza della convenzione in data successiva alla presentazione della domanda di adesione del Comune alla misura regionale e anteriore al termine indicato dall'Avviso, il Comune e il Gestore si impegnano reciprocamente a sottoscrivere, alla naturale scadenza, una nuova convenzione a copertura dell'intero anno educativo, alle medesime condizioni essenziali della presente, salvo aggiornamenti resi necessari da sopravvenute disposizioni regionali.

Articolo 5 – Regime economico e modalità di finanziamento

5.1 Invarianza tariffaria. Il Gestore non applica, per tutta la durata della convenzione, aumenti delle rette a carico delle famiglie superiori al 7% rispetto all'annualità educativa precedente, con riferimento alle fasce ISEE 0-20.000 euro e 20.000,01-25.000 euro, come richiesto dall'Avviso regionale «Nidi Gratis Plus» pro tempore vigente.

5.2 Contributo comunale (compartecipazione alla spesa). A titolo di compartecipazione comunale alla spesa per il servizio, ai sensi e per gli effetti dell'Avviso regionale «Nidi Gratis Plus», il Comune corrisponde al Gestore una quota di contributo a sostegno della retta di frequenza dovuta dalla famiglia, determinata sulla base delle fasce ISEE (ISEE minorenni), secondo la seguente tabella, che integra la Deliberazione comunale di approvazione delle tariffe:

Fascia ISEE	Da €	A €	Contributo comunale (€)	quota mensile convenzionata (€)	quota mensile convenzionata part-time (€)
1^ fascia	0	5.000	90		
2^ fascia	5.001	8.500	75		
3^ fascia	8.501	12.500	60		
4^ fascia	12.501	15.500	45		
5^ fascia	15.501	20.000	30		
6^ fascia	20.001	25.000	15		

Il Comune eroga il contributo di cui al presente comma in tre tranches annuali: la prima entro il 31 dicembre, la seconda entro il 30 aprile e la terza entro il 30 settembre.

5.3 Buono servizio regionale «Nidi Gratis Plus». Qualora la domanda di adesione del Comune sia accolta, per i bambini ammessi alla misura con ISEE (minorenni o per le prestazioni familiari e per l'inclusione) fino a 25.000 euro, il buono servizio regionale copre la quota di retta mensile, al netto del contributo comunale di cui al comma 5.2, che eccede l'importo mensile rimborsabile dall'INPS a titolo di «bonus asilo nido», nella misura integrale per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro e nel limite massimo di € 100,00 mensili per le famiglie con ISEE tra 20.000,01 e 25.000 euro. Il relativo importo transita da Regione Lombardia al Comune, in nome e per conto della famiglia beneficiaria, e viene da questo riversato al Gestore secondo le tempistiche indicate da Regione Lombardia.

5.4 Divieto di richiesta di pagamento anticipato. Per le famiglie ammesse alla misura, ovvero che abbiano presentato o dichiarato di voler presentare domanda di adesione, il Gestore non richiede, a decorrere dalla retta di settembre 2026 e sino all'esito dell'istruttoria regionale, il pagamento della quota di retta potenzialmente coperta dal buono servizio di cui al comma 5.3, fermo restando il diritto del Gestore di richiedere il pagamento della sola quota eventualmente non ammessa a rimborso.

5.5 Contabilità separata e CUP. Il Gestore tiene una contabilità separata per la quota di posti acquistati in convenzione, quale condizione necessaria alla qualificazione dell'attività come non economica ai sensi della Comunicazione 2016/C 262/01 e, conseguentemente, alla non applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Il Comune comunica a Regione Lombardia i dati necessari ai fini della corretta applicazione della misura «Nidi Gratis Plus», procedendo alle rendicontazioni secondo i sistemi e le indicazioni regionali, e presenta la presente convenzione a corredo della domanda di adesione.

Resta a carico delle famiglie l'eventuale quota di retta non coperta dal contributo comunale e/o dal buono servizio regionale, secondo quanto stabilito dal regolamento e dalla Deliberazione tariffaria comunale.

Articolo 6 – Obblighi del Gestore

- mettere a disposizione del Comune i posti di cui all'articolo 3 e garantire la continuità e la regolarità del servizio per l'intero anno educativo, salvo cause di forza maggiore;
- assicurare standard qualitativi, di sicurezza e di personale non inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e dai criteri di accreditamento regionale;
- garantire il servizio secondo il calendario scolastico regionale;
- garantire la copertura dei rischi connessi mediante idonea polizza assicurativa;
- collaborare con il Comune alla buona riuscita della convenzione e partecipare ai tavoli di coordinamento comunali e con le strutture del territorio per il sistema regionale 0-6;
- consentire al Comune ampia facoltà di controllo sull'andamento del servizio;
- fornire tempestivamente al Comune i dati e la documentazione necessari agli adempimenti connessi alla misura «Nidi Gratis Plus» (elenco iscritti, presenze, attestazioni ISEE, rette applicate), nonché, entro il mese di ottobre di ogni anno educativo, la Carta dei servizi, il Progetto educativo dell'anno in corso e la propria disciplina organizzativa e tariffaria (fasce ISEE, residenza, orari di frequenza, tariffe per iscrizione, inserimento, pasto, tempo anticipato e tempo prolungato);
- trasmettere l'elenco nominale degli iscritti residenti nel Comune aderenti alla misura «Nidi Gratis Plus», nonché ogni ulteriore documentazione richiesta da Regione Lombardia;
- collaborare alla tenuta del registro giornaliero delle presenze e assenze recante il codice CUDES della struttura, secondo il modello regionale, mettendone tempestivamente a disposizione del Comune i dati necessari alla conservazione decennale di cui all'articolo 9;
- tenere una contabilità separata per la quota di posti acquistati in convenzione e riportare il codice CUP di cui all'articolo 5, comma 5.5 in ogni documento contabile relativo alla misura;
- non richiedere alle famiglie ammesse o candidate alla misura, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.4, il pagamento anticipato della quota di retta potenzialmente coperta dal buono servizio regionale;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ove applicabile.

Articolo 7 – Obblighi del Comune

- segnalare eventualmente al Gestore i nominativi dei bambini da accogliere;
- collaborare con il Gestore alla buona riuscita della presente convenzione;

- presentare la domanda di adesione alla misura regionale «Nidi Gratis Plus», indicando il Nido _____ tra le strutture convenzionate presso cui le famiglie potranno usufruire dell'agevolazione;
- corrispondere al Gestore il contributo comunale di cui all'articolo 5, comma 5.2, nei termini ivi previsti, nonché riversare il buono servizio regionale di cui al comma 5.3 ricevuto in nome e per conto delle famiglie;
- dotarsi e tenere aggiornato, anche avvalendosi dei dati forniti dal Gestore, il registro giornaliero delle presenze e assenze recante il codice CUDES della struttura, conservandolo agli atti per dieci anni ed esibendolo in caso di controlli;
- trasmettere a Regione Lombardia, nei termini richiesti, la documentazione e i dati di monitoraggio e rendicontazione della misura, ivi compresa la contabilità separata di cui all'articolo 5, comma 5.5.

Articolo 8 – Adempimenti relativi alla misura regionale «Nidi Gratis Plus»

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente, con tempestività, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione del Comune all'Avviso regionale e alla successiva fase di rendicontazione, ivi comprese le attestazioni relative al numero di posti convenzionati, alle rette applicate e alle eventuali variazioni.

Qualora l'Avviso regionale, in sede di successive annualità o aggiornamenti, richieda condizioni ulteriori o diverse rispetto a quelle qui previste, le Parti si impegnano a concordare in buona fede le modifiche necessarie mediante atto integrativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

Articolo 9 – Verifiche e controlli

Il Comune, anche tramite il Servizio competente, si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche senza preavviso, sulla permanenza dei requisiti di autorizzazione/accreditamento regionale, sulla qualità del servizio reso e sulla corrispondenza tra le presenze registrate nel registro di cui all'articolo 7 e quelle effettive. Il registro, conservato per dieci anni, è esibito su richiesta del Comune e di Regione Lombardia, nonché degli organismi di controllo europei e nazionali competenti sul PR FSE+ 2021-2027.

In caso di riscontrate irregolarità, il Comune assegna al Gestore un termine per la regolarizzazione non inferiore a **60** giorni, salva la facoltà di revoca immediata nei casi di grave inadempimento di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il Gestore è designato responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell'attuazione della presente convenzione. Le Parti trattano i dati personali degli utenti e dei rispettivi nuclei familiari nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del servizio e agli adempimenti verso Regione Lombardia, secondo quanto specificato in apposito atto di designazione, che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 11 – Recesso, revoca e risoluzione

Il Comune ha diritto di revocare la presente convenzione unilateralmente e con effetto immediato nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto dalla convenzione, ovvero di risolverla di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di perdita dei requisiti di accreditamento, di gravi violazioni degli standard di sicurezza o di reiterato inadempimento degli obblighi di rendicontazione verso la Regione.

Ciascuna Parte può altresì recedere dalla convenzione per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico o aziendale, con preavviso scritto di almeno **30** giorni, fatta salva la necessità di garantire la continuità del servizio per gli utenti già inseriti sino al termine dell'anno educativo in corso, ove possibile.

Articolo 12 – Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, le Parti dichiarano competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, fatto salvo il previo esperimento di eventuali tentativi di composizione bonaria.

Articolo 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di servizi per la prima infanzia, agli avvisi regionali pro tempore vigenti per la misura «Nidi Gratis Plus», nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 14 – Registrazione e spese contrattuali

La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Albano Sant'Alessandro, **data**

Per il Comune di Albano Sant'Alessandro Il Responsabile del Servizio _____	Per il Gestore – Il Legale Rappresentante _____
--	---